

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa -
Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso
contabile - giudizi di responsabilità - Prelievo supplementare del
latte - Omesso versamento all'AGEA - Responsabilità del primo
acquirente - Giurisdizione contabile - Sussistenza - Fondamento.

In tema di regolamentazione del prelievo supplementare sull'eccesso di
produzione di latte, sussiste la giurisdizione contabile sulla domanda
di condanna al risarcimento del danno erariale proposta nei confronti
del primo acquirente per avere violato l'obbligo di trattenere e,
quindi, di versare all'AGEA le somme dovute dagli allevatori a titolo
del predetto prelievo, quale misura volta a ristabilire l'equilibrio
tra domanda e offerta sul mercato lattifero; ciò in quanto, avuto
riguardo agli obblighi, anche contabili, impostigli, alle sanzioni
previste per il caso di inadempimento e alla circostanza che egli è
investito della funzione con provvedimento amministrativo all'esito
delle verifiche di determinati requisiti - nonché alla responsabilità
diretta dello Stato verso l'Unione europea per il prelievo risultante
dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale -, deve
ritenersi sussistere, tra il primo acquirente e la P.A., un vero e
proprio rapporto di servizio, il quale è configurabile, a prescindere
dalla natura di soggetto di diritto privato dell'agente, allorché
questi abbia la gestione, in nome e per conto della pubblica
amministrazione, di un'attività continuativa di interesse generale,
che può essere anche solo di garanzia del corretto svolgimento di una
data attività.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 19027 del 06/07/2021 (Rv.
661848 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362

Corte

Cassazione